



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott.ssa Antonella Russo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso ex art. 35 L. 25/2008 iscritto al n° 2047 del ruolo generale dell'anno 2015

TRA

██████████ nato in Bangladesh il 4.2.1982 di nazionalità bengalese elettivamente domiciliato in Lamezia Terme ██████████ presso lo studio dell' ██████████ ██████████ che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato Politico di Crotona in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, in Catanzaro (CZ) alla via G. da Fiore n. 34, domicilia *ope legis*.

RESISTENTE

RILEVATO IN FATTO CHE

Con ricorso depositato in data 22.4.2015 il cittadino bengalese ██████████ impugnava il provvedimento datato 17.2.2015 notificato al ricorrente il 23.3.2015 con il quale la Commissione Territoriale di Crotona aveva deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale.

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato politico, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via ulteriormente gradata la concessione del permesso umanitario ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998.

A cura dell' Ufficio il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero in sede – che, tuttavia, presa visione dell'atto introduttivo del giudizio, rimaneva contumace – ed al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale di Crotona che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda non ricorrendo nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti.

All' udienza del 26.4.2017 la causa è stata trattenuta in decisione, ritenute esaustive le dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla Commissione Territoriale di Crotona, le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo e la documentazione ad esso allegata

OSSERVA IN DIRITTO

Giova premettere che la procedura per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale è regolata da un complesso di norme con cui lo Stato Italiano ha, sostanzialmente, dato attuazione ai principi contemplati dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970 n. 95, nonché alle diverse direttive emanate dalla Comunità Europea in tema di rifugiati o di persone altrimenti bisognose della protezione internazionale.

In particolare, la nozione di rifugiato è contenuta nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1954, ratificata dalla legge n. 722 del 24 luglio 1954, che definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Tale definizione è stata sostanzialmente recepita dal D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, che all'art. 1, lett. e) definisce lo straniero che può aspirare alla concessione dello status di rifugiato come colui che per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per una opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui ha cittadinanza.

Dalla definizione di rifugiato ora illustrata si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 1999, n. 291).

L'esattezza della suddetta interpretazione si ricava dall'art. 3 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, che, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

L'atto di persecuzione, per essere rilevante ai fini della concessione dello status di rifugiato, deve provenire da un organo dello Stato di provenienza del richiedente, ovvero da partiti o da qualsiasi altra organizzazione, anche non statale, ed anche di matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o anche di una parte consistente del suo territorio e deve essere idoneo a ledere diritti umani fondamentali.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, consistere in provvedimenti discriminatori o attuati in modo discriminatorio, nel rifiuto di tutela giuridica, in azioni giudiziarie o sanzioni penali nel caso di rifiuto a prestare il servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2.

I motivi della persecuzione possono essere razziali (anche in relazione all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico), religiosi, di nazionalità (riferito all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica). La disposizione chiarisce che il timore di persecuzione prescinde dall'effettivo possesso delle caratteristiche razziali, religiose, sociali o politiche che determinano gli atti discriminatori, essendo sufficiente che tale caratteristica venga attribuita dall'autore della persecuzione.

Inoltre, la domanda di protezione internazionale può essere accolta solo ove sia accertato che nel Paese d'origine non sono individuabili dei soggetti, quali lo Stato, ovvero partiti e/o organizzazioni che ne controllano il territorio ovvero organizzazioni internazionali ivi presenti che possano offrire protezione attraverso l'adozione di misure adeguate atte ad impedire che il rifugiato possa subire atti persecutori o danni gravi.

Ove allo straniero non possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, può tuttavia essere accordata la c.d. protezione sussidiaria.

È, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il *“cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d’origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

Più precisamente, secondo il citato art. 14 *“sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d’origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

La concessione di questa, però, implica il verificarsi di situazioni di pericolo che, per loro attribuzioni ontologiche, siano immanenti nell’intero territorio del Paese di provenienza: il pericolo di essere condannati a morte o di subire torture o altri trattamenti inumani c’è se proviene da un soggetto che sia in grado di attuare la minaccia in ogni area del Paese; allo stesso modo, la *“minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* c’è se l’intero territorio del Paese, o comunque la sua parte più significativa, sia sconvolta dalla violenza.

Tanto premesso il ricorrente, riguardo alla sua posizione personale, dinanzi alla Commissione Territoriale nell’ audizione personale del 28.1.2015 ha dichiarato di : essere induista, di essere sposato e che nel proprio paese aveva un fast-food ; di aver lasciato il proprio paese in quanto era preso di mira da alcuni giovani figli di persone potenti che prendevano in giro lui e sua moglie; che nel tentativo di difendere la moglie da questi ragazzi nel aveva spinto uno che cadendo si era ferito alla testa; che per vendetta i genitori e la sorella disabile erano stati picchiati ,mentre il ricorrente era riuscito a fuggire ; che temendo di essere ucciso ha lasciato il paese

Tale versione dei fatti è stata ribadita nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Nel caso di specie, non è emerso che il ricorrente si trovi in una situazione tale da legittimare il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, ovvero la concessione della protezione sussidiaria.

Ora, per accertare la veridicità e l’attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale, è necessario fare applicazione del regime dell’onere della prova previsto nell’art. 3 del D. Lgs. n. 251 del 2007, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: *a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11)*. In tale contesto normativo, come puntualizzato dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 27310/08 *“Ne risulta delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d’origine”* (sent. SSUU Corte di Cassazione n. 27310/08); ed ancora che dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nell’art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 che *“(…) affida all’autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza della protezione internazionale”*.



Orbene, nel caso di specie deve concludersi che le motivazioni addotte dal ricorrente non sono riconducibili alle categorie enunciate dal D.Lgs. n. 251 del 2007 (razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale) e che, pertanto, non giustificano, non configurandone i presupposti, la concessione della protezione internazionale, attesa la genericità dei fatti narrati non supportati da alcun elemento fattuale

Inoltre, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, con particolare riferimento alla lettera c) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 (*"la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*): non risulta, infatti, che il ricorrente abbia dedotto di correre il rischio di venire coinvolto in situazioni di conflitto interno o internazionale.

Conseguentemente, la domanda proposta dal ricorrente per l'ottenimento dello status di rifugiato e, in subordine, per l'ottenimento della protezione sussidiaria, deve essere rigettata.

Quanto poi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve premettersi che i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari differiscono da quelli per la protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria; il legislatore non ne fornisce un'elencazione tassativa, essendo rimessa la sua determinazione al prudente apprezzamento degli organi giurisdizionali.

Tuttavia, i presupposti della protezione umanitaria possono essere individuati in situazioni soggettive del richiedente (ad esempio, gravi condizioni di salute incompatibili con il ritorno nel Paese d'origine, ovvero ancora la sussistenza di patologie non curabili nel proprio Paese) ovvero in situazioni generalizzate del Paese di origine non già di natura socio-politica (che integrano ipotesi di protezione sussidiaria) ma alimentare (ad esempio, situazioni di carestia o grave emergenza alimentare che rendano altamente probabile che il richiedente, tornato nel proprio Paese, muoia per fame) e/o sanitaria (ad esempio, la diffusione di epidemie non controllabili in un determinato Paese, cosicché la semplice permanenza del richiedente nel suo Paese determinerebbe, per lui, il rischio di contrarre la malattia) e/o ambientale (ad esempio, cataclismi naturali che abbiano sconvolto l'intero territorio statale e lasciato la popolazione senza abitazione e sostentamento alimentare).

Orbene, nella fattispecie l'istanza per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere accolta per i motivi che seguono.

Dalla copiosa documentazione prodotta dal ricorrente risulta che lo stesso negli anni 2015 e 2016 ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato come aiuto cuoco presso un villaggio turistico a Soverato (CZ) e a Valtournenche (AO) esibendo le relative buste paga; che attualmente sta lavorando come commis di cucina presso un ristorante di Arvier (AO)

Per i motivi che precedono, la ricorrenza della sua attività lavorativa stabile in Italia, che gli assicura quei mezzi di sostentamento che difficilmente nel paese di provenienza riuscirebbe ad avere legittima la concessione allo stesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali e del non univoco orientamento della giurisprudenza di merito, per l'integrale compensazione delle spese di lite.



